



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

**BANDO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
UNIVERSITA' STATALI NAZIONALI PER PROGETTI E PROGRAMMI INERENTI
LA PREVENZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE**

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., concernente *"Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che all'art. 12 prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalità previamente determinati e pubblicati nella forme previste dai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- VISTA** la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea;
- VISTE** le Direttive Comunitarie n. 1999/31/CE; n. 2006/12/CE; n. 75/442/CEE; n. 91/156/CEE; n. 91/689/CEE in materia di rifiuti;
- TENUTO CONTO** che, in applicazione delle citate Direttive, sono state attivate numerose procedure di infrazione nei confronti del Governo italiano per la non corretta applicazione ovvero per la violazione delle disposizioni contenute nelle Direttive medesime in alcune Regioni;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 153/2010 concernente la *"Direttiva recante criteri, modalità e procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241"* con la quale vengono definiti i criteri, le modalità e le procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati, per iniziative ed interventi rientranti nelle materie di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base delle disponibilità finanziarie e della rilevanza delle iniziative proposte nelle materie di competenza del Ministero, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;
- VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale"*;

- VISTO** in particolare, l'articolo 179, comma 5, del citato D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. relativo a "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" che stabilisce che si debbano perseguire *"iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti"*;
- VISTI** inoltre l'articolo 180 "Prevenzione della produzione di rifiuti", l'articolo 181 "Riciclaggio e Recupero dei rifiuti" e l'articolo 182 " Smaltimento dei rifiuti";
- VISTO** il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante *"Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune Direttive"*, che modifica la Parte IV del citato D. Lgs. n. 152 del 2006, al fine di dare attuazione alla Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE;
- VISTO** l'articolo 4 del citato decreto legislativo 205/2010 che modifica il citato articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che detta la gerarchia di gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, esempio il recupero di energia; e) smaltimento;
- CONSIDERATO** che il suddetto decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nel modificare l'art. 180 D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., ha previsto la definizione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di un Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, da adottare entro il 12 dicembre 2013;
- CONSIDERATO** che il novellato art. 180 demanda altresì al Dicastero la fissazione degli obiettivi di prevenzione, la descrizione delle misure di prevenzione esistenti e la valutazione dell'utilità degli esempi di misure indicate all'Allegato L del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (mutuato dall'Allegato IV della Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE) o di altre misure ritenute adeguate;
- VISTO** il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, entro i termini previsti dall'articolo 29, comma 1, della citata Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008;
- VISTO** la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in particolare, l'art. 2, comma 323, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un *"Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio"*;
- CONSIDERATO** che le modalità di utilizzo del predetto Fondo devono essere individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- CONSIDERATO** che il predetto Fondo è finalizzato alla sottoscrizione di Accordi di Programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio;
- CONSIDERATO** che le risorse del Fondo per l'annualità 2014 ammontano a complessivi € 1.136.185,00 in conto competenza sul capitolo 7510 del Ministero;

- CONSIDERATO** che quota parte delle risorse in conto competenza per l'annualità 2014 pari a 109.234,57 risultano destinate alla copertura del Bando pubblico relativo al fondo per l'annualità 2013;
- CONSIDERATO** pertanto, che le risorse effettivamente disponibili per l'annualità 2014 al netto di quanto già assegnato risultano pari a 1.026.950,43;
- CONSIDERATO** che rispetto al suddetto ammontare le risorse del Fondo per l'annualità 2014 destinate al presente Bando pubblico ammontano a complessivi € 513.475,22;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stanziato per l'esercizio finanziario 2014;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
EMANA IL SEGUENTE BANDO**

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Il presente Bando avvia una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, da ammettere a finanziamento sulla base dei requisiti di ammissione individuati all'art. 2 e dei criteri di valutazione individuati all'art. 9.

Art. 2

(Requisiti di ammissione)

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura Università Statali nazionali che hanno in essere progetti e programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare, con priorità alle azioni di ricerca, innovazione, applicazione e di informazione, sensibilizzazione, educazione, formazione e comunicazione così come proposto dall'Allegato IV della Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE, nonché dall'Allegato L del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Ciascun soggetto di cui al comma 1 può presentare una sola richiesta di contributo.
3. Le istanze di concessione del contributo devono essere presentate, pena la non ammissibilità, con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle richieste)

1. Le istanze di concessione del contributo devono essere redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare www.minambiente.it - sezione "Bandi". Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla seguente documentazione e dalle dichiarazioni sotto indicate e debitamente sottoscritte:

- a. copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto richiedente, debitamente sottoscritta dallo stesso (Allegato A alla istanza);

- b. relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche del progetto o programma da realizzare, dei suoi obiettivi e finalità, dei destinatari o dei fruitori, della sua rilevanza ambientale e territoriale e un cronoprogramma delle attività con l'indicazione della data di avvio delle procedure di appalto (massimo 15 cartelle formato A4 – Allegato B alla istanza);
 - c. un piano economico-finanziario che contenga il bilancio di previsione del progetto o programma (Allegato C alla istanza);
 - d. la dichiarazione, redatta nel rispetto del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente deve attestare se sia o meno beneficiario per il progetto o programma al quale l'istanza si riferisce, di contributi, sussidi, ausili, sovvenzioni o finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici. In caso affermativo, dovranno essere precisati l'importo del contributo ed il soggetto concedente. Il Ministero si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato secondo le modalità di legge (Allegato D alla istanza);
 - f. l'indicazione degli indicatori fisici per la verifica dell'attuazione del progetto o del programma (Allegato E alla istanza).
2. Le istanze di contributo, unitamente alla documentazione sopra richiamata, dovranno essere inviate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del comunicato concernente il presente Bando al seguente indirizzo:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

3. I documenti cartacei sopra citati dovranno essere contenuti in un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi e recante, pena l'esclusione, la denominazione, l'indirizzo completo del proponente e la seguente dicitura in alto a sinistra *"Bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a Università statali nazionali per progetti e programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare"* con la dicitura **"non aprire"**.

Le istanze pervenute aperte, ovvero non controfirmate sui lembi, ovvero sulle quali non sarà indicata la dicitura in alto a sinistra, saranno considerate non ammissibili e, pertanto, non si darà luogo all'apertura dei relativi plichi.

Il plico dovrà essere inviato, pena l'esclusione, mediante servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corrieri privati ovvero tramite agenzie di recapito. I plichi consegnati a mano saranno considerati irricevibili e, pertanto, non si darà luogo alla loro apertura.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine farà fede unicamente la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'ufficio di spedizione. I plichi inviati successivamente al termine indicato non saranno aperti in quanto considerati "non ricevibili".

L'avvenuta spedizione nei termini dovrà essere confermata alla seguente casella PEC di posta elettronica certificata dgtri@pec.minambiente.it

I plichi pervenuti oltre il settimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, di cui al precedente comma 2, saranno considerati irricevibili e non si darà luogo alla loro apertura, qualora non sia stata data la suddetta comunicazione via PEC del loro invio nel termine stabilito.

La spedizione dei plichi è a totale rischio del proponente e il Ministero non risponde della mancata o tardiva ricezione del plico per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura.

4. Chiarimenti in merito al Bando in questione possono essere richiesti, entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze, ai numeri di telefono 06/57225219 e 06/57225268. Alle richieste di chiarimento pervenute oltre tale data non si assicura risposta.

Art. 4

(Procedure e modalità di verifica delle istanze e istruttoria delle domande)

1. Entro il termine di **45 giorni** decorrente dalla data utile stabilita per la ricevibilità delle istanze, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche procederà, avvalendosi di un'apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore Generale della medesima Direzione:
 - all'istruttoria sull'ammissibilità delle istanze pervenute;
 - all'accertamento della completezza e della validità della documentazione presentata, richiedendo, se del caso, necessari ed opportuni chiarimenti ed integrazioni documentali;
 - alla formazione della graduatoria tra le richieste ammesse sulla base dei criteri di valutazione definiti all'art. 9.
2. La graduatoria sarà oggetto di pubblicazione presso il sito istituzionale www.minambiente.it

Art. 5

(Inammissibilità)

1. Non sono attribuibili contributi per le istanze relative a progetti o programmi già conclusi al momento della presentazione della richiesta.

Art. 6

(Risorse finanziarie, percentuale di contribuzione e costi ammissibili)

1. Con provvedimento del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche verrà approvata la graduatoria e verranno ammessi a finanziamento le azioni, progetti o programmi collocati al primo posto della graduatoria di cui all'art. 4, fino a concorrenza dell'importo di € 513.475,22 (cinquecentotredicimilaquattrocentosettantacinque/22).
2. I contributi di cui al presente Bando saranno destinati alla copertura delle spese ammissibili dell'azione, progetto o programma le quali non potranno essere superiori all'importo complessivo di € 513.475,22 (cinquecentotredicimilaquattrocentosettantacinque/22) iva compresa. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del soggetto richiedente attesti che il progetto o programma sia in essere ed inerente la prevenzione dello spreco alimentare, con specifico riferimento alle azioni di ricerca, innovazione, applicazione e di informazione, sensibilizzazione, educazione, formazione e comunicazione così come proposto dall'Allegato IV della Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE, nonché dall'Allegato L del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
3. I costi ammissibili devono essere coerenti e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nell'azione, progetto o programma. In particolare, sono considerati costi ammissibili solo ed esclusivamente quelli effettivamente sostenuti per interventi finanziati, identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali o in copia conforme all'originale.

Art. 7

(Comunicazione e divulgazione dei risultati)

1. Il Ministero pubblicizza le iniziative finanziate con il presente Bando pubblico attraverso la divulgazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il/i soggetto/i beneficiario/i, il costo totale, il contributo finanziario concesso.

2. I beneficiari del contributo sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto o programma ammesso a contributo devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 8

(Tempi e modalità di realizzazione)

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi a dare inizio alle attività previste dal cronoprogramma di cui all'art. 3 relativo al progetto o programma individuato entro **60 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della determinazione di concessione del contributo, e dovranno impegnarsi a completare le iniziative entro la durata del periodo di attuazione dei progetti o programmi in essere.

Art. 9

(Criteri di valutazione e formazione della graduatoria)

1. Ferme restando le condizioni generali per l'accesso ai contributi indicate all'art. 2 del presente Bando, la Commissione di valutazione di cui all'art. 4, comma 1 provvede alla valutazione delle istanze di contributo tramite apposite griglie o schede tecniche di attribuzione di punteggio.

2. La Commissione, ai fini della definizione del punteggio complessivo da assegnare a ciascun progetto o programma (che non potrà essere superiore a 5,00) e della formazione della graduatoria per l'accesso ai finanziamenti, individua specifici criteri di valutazione, da ponderare rispetto al corrispondente peso percentuale nonché all'attribuzione di un valore ricompreso in una scala tra un minimo di "0" e un massimo di "5" ("0" = non rispondente al criterio; "1" = scarsamente rispondente al criterio; "2" = sufficientemente rispondente al criterio; "3" = più che sufficientemente rispondente al criterio; "4" = buona rispondenza al criterio; "5" = ottima rispondenza al criterio).

Il punteggio assegnato dalla Commissione per ciascuna istanza è ripartito come segue:

a) **tipologia di azioni proposte e coerenza con le azioni previste dall'Allegato IV della Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE, nonché dall'Allegato L del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205** (da descrivere in massimo 10 cartelle):

1) *peso percentuale pari al 35%*

2) *valori attribuibili:*

- ✓ non rispondente al criterio = 0
- ✓ scarsamente rispondente al criterio = 0,35 (1 x 0,35)
- ✓ sufficientemente rispondente al criterio = 0,7 (2 x 0,35)
- ✓ più che sufficientemente rispondente al criterio = 1,05 (3 x 0,35)
- ✓ buona rispondenza al criterio = 1,4 (4 x 0,35)
- ✓ ottima rispondenza al criterio = 1,75 (5 x 0,35)

b) **Azioni aggiuntive con il coinvolgimento di Università nazionali rispetto a programmi già attivati**, coerenti con le azioni previste dall'Allegato IV della Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE, nonché dall'Allegato L del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e che possano coadiuvare il Ministero nell'attuazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (da descrivere in massimo 5 cartelle):

1) *peso percentuale pari al 20%*

- 2) *valori attribuibili:*
- ✓ non rispondente al criterio = 0
 - ✓ scarsamente rispondente al criterio = 0,2 (1 x 0,2)
 - ✓ sufficientemente rispondente al criterio = 0,4 (2 x 0,2)
 - ✓ più che sufficientemente rispondente al criterio = 0,6 (3 x 0,2)
 - ✓ buona rispondenza al criterio = 0,8 (4 x 0,2)
 - ✓ ottima rispondenza al criterio = 1,0 (5 x 0,2)
- c) **Curricula dei soggetti attuatori** e relativo monte ore proposto dai singoli componenti il gruppo di lavoro:.
- 1) *peso percentuale pari al 25%*
- 2) *valori attribuibili:*
- ✓ non rispondente al criterio = 0
 - ✓ scarsamente rispondente al criterio = 0,25 (1 x 0,25)
 - ✓ sufficientemente rispondente al criterio = 0,5 (2 x 0,25)
 - ✓ più che sufficientemente rispondente al criterio = 0,75 (3 x 0,25)
 - ✓ buona rispondenza al criterio = 1,0 (4 x 0,25)
 - ✓ ottima rispondenza al criterio = 1,25 (5 x 0,25)
- d) **Ripetibilità nel tempo dell'azione proposta a prescindere dall'esaurimento del finanziamento accordato:**
- 1) *peso percentuale pari al 20%*
- 2) *valori attribuibili:*
- ✓ non rispondente al criterio = 0
 - ✓ scarsamente rispondente al criterio = 0,2 (1 x 0,2)
 - ✓ sufficientemente rispondente al criterio = 0,4 (2 x 0,2)
 - ✓ più che sufficientemente rispondente al criterio = 0,6 (3 x 0,2)
 - ✓ buona rispondenza al criterio = 0,8 (4 x 0,2)
 - ✓ ottima rispondenza al criterio = 1,0 (5 x 0,2)

Pertanto il punteggio massimo attribuibile per ciascun progetto non potrà essere superiore a 5,00. Non sono comunque ritenuti finanziabili i progetti o programmi che, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non riportino un punteggio complessivo almeno pari a 2,50/5,00.

Laddove necessario, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si riserva di richiedere, ai soggetti partecipanti al presente Bando, ulteriori chiarimenti relativamente alla documentazione presentata, utili ai fini del completamento dell'istruttoria tecnica e relativa assegnazione di punteggio.

La valutazione della Commissione di valutazione è insindacabile.

A parità di punteggio tra uno o più progetti o programmi, la priorità è determinata dall'ordine cronologico secondo la data e l'ora di spedizione dei plichi, come risultante dal timbro dell'ufficio postale di spedizione.

3. Esaurito l'iter descritto al comma 2, verrà pubblicato un comunicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo alla chiusura dell'intera procedura di valutazione ed alla definizione della graduatoria.

Art. 10

(Liquidazione del contributo)

1. Il contributo attribuito è liquidato con determinazione dell'Ufficio preposto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ed è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.

Art. 11

(Modalità di trasferimento delle risorse)

1. La Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, a seguito dell'approvazione della graduatoria, trasferirà ai soggetti beneficiari il 30% dell'importo del contributo riconosciuto.
2. La restante parte del finanziamento sarà trasferita ai soggetti beneficiari in due tranches uguali, ciascuna del 35% dell'importo ammesso a finanziamento. La prima tranche sarà erogata a fronte della rendicontazione analitica delle spese sostenute relative al 30% dell'importo del contributo riconosciuto al progetto o programma. La seconda tranche a saldo sarà erogata a fronte della rendicontazione analitica dell'importo del contributo complessivamente riconosciuto al progetto o programma. La rendicontazione dovrà essere tecnica ed economica, quest'ultima comprensiva di giustificativi di spesa quietanzati tramite bonifico bancario. Per quanto riguarda le spese del personale, dovranno essere prodotte le buste paga dei singoli prestatori d'opera con i tabulati mensili attestanti le ore prestate in ciascun giorno lavorativo. Per il personale a contratto dovrà essere prodotto il relativo contratto e la dichiarazione delle prestazioni effettuate nel progetto.
3. Le economie d'asta e finali resteranno nella disponibilità del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'eventuale finanziamento di ulteriori attività coerenti con le finalità del presente Bando.

Art. 12

(Controlli)

1. La Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche può disporre in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del contributo, controlli e verifiche sulla realizzazione ed esecuzione dell'intervento, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali nonché sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il vantaggio economico.
2. Per l'attuazione dei predetti controlli, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche può avvalersi della collaborazione di enti vigilati del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o comunque posti in una posizione di dipendenza funzionale, che siano titolari anche di funzioni di ispezione, controllo o monitoraggio.
3. Ai fini del monitoraggio delle iniziative ammesse a finanziamento, i soggetti beneficiari in coerenza con gli importi da rendicontare sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche gli stati di avanzamento nonché l'ultimazione degli interventi. Tutta la documentazione relativa agli interventi ammessi a vantaggio economico deve essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per essere messa a disposizione della suddetta Direzione Generale in caso di eventuali controlli.

Art. 13
(Variante in corso d'opera)

1. Il soggetto beneficiario dovrà comunicare alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche qualsiasi variante intenda apportare al progetto o programma originariamente previsto. Tale variante dovrà essere giustificata in modo adeguato e non dovrà comportare alcuna variazione degli obiettivi e dei risultati attesi. L'eventuale aumento dei costi rimarrà a totale carico del soggetto beneficiario.

Art. 14
(Revoca)

1. Il provvedimento attributivo di contributi è revocato, anche parzialmente:
- a. in caso di mendace e/o falsità in atti, fermo restando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b. qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;
 - c. in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e della Risorse Idriche del Ministero sullo stato di avanzamento dei lavori, o comunque sull'esecuzione e realizzazione dell'iniziativa finanziata;
 - d. in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell'esecuzione e realizzazione, anche parziale, delle iniziative;
 - e. qualora l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia, rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione;
 - f. qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti del soggetto beneficiario le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - g. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - h. qualora vengano distolte in qualsiasi forma dall'uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto del vantaggio economico.
2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione del contributo già parzialmente o totalmente erogato. Le somme recuperate vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 15
(Pubblicità)

1. Un comunicato avente ad oggetto il presente Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale; lo stesso Bando è pubblicato, corredato del modulo relativo all'istanza, sul sito istituzionale www.minambiente.it – sezione "Bandi" in calce alla homepage.

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Maurizio Pernice



